REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2000 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 845/72 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio (1), dispone (1) che l'importo dell'aiuto comunitario a favore della bachicoltura nella Comunità sia fissato annualmente. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una programmazione a lungo termine della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni.
- (2) Occorre fissare l'importo del contributo in modo da garantire un equo tenore di vita ai bachicoltori.
- Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 845/72 sono adottate secondo la procedura della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 845/72 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

È istituito un aiuto per i bachi da seta della sottovoce 0106 00 90 della nomenclatura combinata nonché per le uova di bachi da seta della sottovoce 0511 99 80, allevati nella Comunità.

- L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.
- L'importo dell'aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.
- 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2.

Tali modalità riguardano, in particolare, il quantitativo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e le misure di controllo intese a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e altre irregolarità.»

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

- La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il lino e la canapa, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 20 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (*), in seguito denominato "il comitato".
- Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

- Il comitato adotta il suo regolamento interno.
- (*) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2000.

⁽¹⁾ GU C 86 del 24.3.2000, pag. 9 (2) Parere espresso il 16.5.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta usiciale).

GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 19). (*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.